



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Come contestare alla banca il finanziamento senza spendere per la causa

Autore: Redazione | 25/03/2014



Ritengo che il finanziamento erogatomi dalla mia banca presenti costi superiori a quelli normali e interessi oltre la norma; il mio avvocato, però, per fare causa, mi ha prospettato costi ingenti. Come posso difendermi senza pagare così tanto?

Se la cifra contestata alla banca non supera 100mila euro, il cliente ha diritto di

accedere preliminarmente agli ADR (Alternative Dispute Resolution o anche “Sistemi di Risoluzione alternativa delle controversie”) che, per quanto riguarda le questioni tra clienti, banche e finanziarie, è l’**ABF** ([Arbitrato bancario e finanziario](#)). Infatti, la legge consente ai privati di agire contro gli istituti di credito anche senza valersi di **avvocati** (ne abbiamo parlato nell’articolo: “[Fare una causa alla banca senza avvocato](#)”). Vediamo, quindi, più nel dettaglio, come comportarsi.

Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca relativa all’interpretazione e applicazione di un contratto, il cliente può presentare un **reclamo** alla banca, anche con lettera raccomandata AR o per via telematica (PEC). Se il cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, può rivolgersi all’**ABF**. Per conoscere le istruzioni pratiche su come fare ricorso all’ABF leggi l’articolo “[Ricorso all’arbitro bancario e finanziario: come, quando e quanto costa](#)”.

Oltre a tale possibilità, il correntista potrebbe anche decidere di accedere a un **organismo di mediazione**, chiedendo a quest’ultimo di fissare un incontro con la banca per un tentativo di **conciliazione**. Qui la presenza dell’avvocato è necessaria solo se, fallendo la mediazione, il privato voglia poi agire davanti al tribunale; diversamente, se tutto deve rimanere confinato all’interno dell’organismo, il cliente potrà difendersi anche da solo.

Da quanto sopra, è facile comprendere che, sia nel caso di ricorso all’ABF, sia nel caso di tentativo di mediazione, non è necessario rivolgersi a un **avvocato**. E di ciò – bisogna ricordarlo bene – i legali devono sempre informare immediatamente, al primo incontro, i propri clienti. Anzi, in base al nuovo **Codice deontologico forense**, approvato proprio di recente dal Consiglio Nazionale Forense (CNF), gli avvocati sono obbligati a comunicare ai propri clienti la possibilità di affidarsi alla **mediazione**. Essi dovranno peraltro evitare che il tentativo di trovare un accordo si svolga, anche occasionalmente, presso i propri studi. Diversamente, rischieranno sanzioni disciplinari **[1]**.

La norma deontologica però è più ampia e non si limita solo all'obbligo di informativa circa la possibilità di mediazione, ma impone che il cliente sia informato anche "dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziale, pure previsti dalla legge, cioè gli Adr.

Note

[1] Art. 27, co. 3, nuovo Cod. Deontologico Forense, che corrisponde all'art. 4, co. 3, D.lgs. n. 28/2010. *Autore immagine: 123rf.com*